

DATI IDENTIFICATIVI DELL' IMPIANTO	
Ragione sociale	QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.p.A.
Sede legale	Morbegno (SO), Largo Maurizio Quadrio n. 2
Sede ricovero impianto mobile	Morbegno (SO), Viale Stelvio snc
P. IVA / C.F.	00558440145
e-mail	quadriogaetanospa@legalmail.it
Responsabile legale	Michele Libera
Responsabile tecnico	Nico Mostacchi
Codice ATECO	41.00.00
Iscrizione CCIAA	n. SO-0061-004479 del 25.9.1986 - Provincia di Sondrio REA: SO-40101
Attività specifica	Recupero di rifiuti inerti (R12 e R5)
Totale addetti	3
Numero ore/giorno	8
Numero dei giorni lavorativi/anno	---
Certificazione ambientale	---

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Il macchinario è costituito dalle seguenti parti:

- tramoggia di carico;
- alimentatore vibrante;
- frantumatore a mascelle;
- deferrizzatore magnetico;
- nastri trasportatori.

I rifiuti da trattare vengono immessi, per mezzo di pala meccanica gommata e/o escavatore cingolato, nella tramoggia di carico dell'alimentatore. Il materiale da lavorare viene convogliato al frantoio, successivamente quello frantumato viene trasportato dai nastri trasportatori e messo a cumulo.

1.2 Con l'impianto possono essere effettuate operazioni di Recupero (R12 e/o R5) di rifiuti non pericolosi con la produzione di End of Waste ai sensi del DM 28/6/2024 n. 127 e del DM 28/3/2018 n. 69;

1.3 La potenzialità autorizzata massima dell'impianto è di **60.000 ton/anno**

1.4 I rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero sono quelli derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione elencati nella Tabella 1, punto 1 dell'allegato 1 (art.3) del D.M. 28 giugno 2024, n. 127 e di seguito meglio specificati:

EER	Denominazione rifiuto	R12	R5
170101	Cemento	X	X
170102	Mattoni	X	X
170103	Mattonelle e ceramica	X	X
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	X	X
170302	Miscele bituminose diverse di quelle di cui alla voce 170301*	X	X
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503*	X	X
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507*	X	X

1.5 La Ditta, nella relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione, ha precisato che il recupero del rifiuto inerte avverrà con le modalità previste dal DM 127/2024 per la produzione di aggregato riciclato e dal DM 69/2018 per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso.

2. Prescrizioni:

2.0 Le operazioni di recupero effettuate mediante impiego dell'impianto mobile devono essere esclusivamente finalizzate alla produzione di EoW ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 127/2024 e dal D.M. n. 69/2018 e da quanto previsto dal presente Allegato;

2.1 **nella comunicazione di campagna mobile il produttore dovrà dare evidenza se il rifiuto con codice EER 170302 è lavorato ai sensi del DM 127/2024 o del DM 69/2018;**

2.2 l'impianto mobile può operare esclusivamente presso i luoghi di produzione dei rifiuti, come stabilito dall'allegato alla d.g.r. n. 10098 del 7.8.2009 e non può effettuare campagne di attività all'interno di impianti di smaltimento e/o di recupero rifiuti;

2.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:

a) acquisizione del formulario di identificazione e, se necessaria, di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. preveda un codice E.E.R. "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, l'accettazione presso l'impianto potrà avvenire solo previa verifica analitica della "non pericolosità" e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al codice di rifiuto assegnato;

- le verifiche analitiche di cui ai punti precedenti dovranno essere eseguite per ogni conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, in tal caso la verifica dovrà essere richiesta al primo conferimento e con cadenza almeno semestrale e ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nei processi di produzione;

- per i medesimi rifiuti dovranno essere effettuate anche analisi specifiche per la ricerca delle sostanze pericolose quali ad esempio i POPs-SVHC e qualora si decidesse di non effettuarle tenere a disposizione presso gli uffici una dichiarazione che attesti le motivazioni per le quali non si sono effettuate;

- i documenti relativi alla caratterizzazione (referti analitici o altra documentazione) devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;

c) per i rifiuti identificati dai codici EER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione) e EER 170604 (materiali isolanti), deve essere ricercata la presenza dell'amianto con metodologia SEM da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute (D.M. 14.5.1996) al fine di individuare fibre o fascetti di fibre ascrivibili alle forme di amianto. In caso di rinvenimento di amianto si deve provvedere alla comunicazione all'ATS secondo la normativa vigente;

2.4 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. tramite il portale RENTRI;

il registro di carico e scarico, deve riportare in intestazione anche i riferimenti di marca modello e matricola dell'impianto;

- 2.5 i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero devono essere destinati ad aziende terze autorizzate allo smaltimento e/o al recupero finale ed essere accompagnati dai formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.6 i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i codici EER della famiglia 19.XX.XX;
- 2.7 il deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dall'attività di recupero dell'impianto deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 185 del D.Lgs. 152/06, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee ed effettuato su aree impermeabilizzate;
- 2.8 la campagna di attività non deve di norma superare i 120 giorni lavorativi e deve essere svolta nel luogo di produzione del rifiuto;
- 2.9 le operazioni di gestione dei rifiuti attraverso l'impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto interessato; i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento effettuato mediante l'impianto mobile sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione;
- 2.10 restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.11 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione. Il personale che opererà con l'impianto mobile deve essere informato e formato per utilizzare il macchinario secondo le istruzioni contenute nel manuale di utilizzo e manutenzione, all'interno del quale sono descritti anche i dispositivi di sicurezza installati;
- 2.12 la movimentazione dei rifiuti deve avvenire rispettando le seguenti modalità:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
 - garantire le esigenze igienico-sanitarie;
 - evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del sottosuolo e inconvenienti derivanti dal rumore;
- 2.13 le eventuali emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; deve essere previsto l'impiego di un sistema di nebulizzazione da mantenersi attivo durante tutte le fasi di trattamento dei rifiuti (fasi di carico e vagliatura) e comunque in qualsiasi momento possano generarsi polveri, al fine di garantirne l'abbattimento. La ditta dovrà verificare la disponibilità di acqua corrente o dotarsi di una vasca da utilizzare allo scopo;
- 2.14 dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, oltre dalla normativa regionale applicabile;
- 2.15 al termine di ogni campagna il soggetto autorizzato deve provvedere all'originario ripristino dei luoghi interessati dall'installazione dell'impianto ed accessori, ivi compreso l'avvio al recupero/smaltimento presso impianti regolarmente autorizzati dei rifiuti decadenti dal trattamento, fatte salve specifiche disposizioni derivanti da altre autorità competenti.
- 2.16 Deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche.
- 2.17 L'area prescelta per l'installazione dell'impianto mobile interessata dalla movimentazione, dal deposito temporaneo e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve essere pavimentata e, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, anche impermeabilizzata e realizzata ai sensi del R.R. n.4/2006 (fatto salvo quanto disposto dalla circolare della Regione Lombardia n. Q12010.01680 del 27.01.2010) e in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti; sono fatti salvi eventuali diversi adempimenti in caso di operazioni di recupero eseguite al di fuori del territorio della Regione Lombardia;

3. Prescrizioni generali sugli EoW prodotti:

3.1 la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, cioè sino alla data di emissione della Dichiarazione di Conformità che per essere valida dovrà essere datata e firmata dal Legale Rappresentante;

3.2 la Dichiarazione di Conformità, per ogni EoW prodotto dovrà essere integrata indicando, come previsto anche dal DM 127/2024, l'indicazione del lotto, anno di riferimento, ditta produttrice, volume del lotto, autorizzazione di riferimento, caratteristiche del EoW (norma uni di riferimento e scopo specifico di utilizzo) e dovranno essere sempre allegate per ciascun lotto le analisi effettuate.

3.3 l'EoW prodotto e certificato (Dichiarazione Di Conformità e analisi) non può essere successivamente sottoposto a ulteriore trattamento che modifichi le prestazioni per l'utilizzo finale (scopo specifico) dichiarato;

3.4 l'EoW ottenuto dalla operazione di recupero autorizzata (R5) deve avere caratteristiche merceologiche conformi alla norme/specifiche tecniche di settore; ciascuna norma di settore individua gli scopi specifici a cui la sostanza o l'oggetto è destinato;

3.5 la ditta deve tenere a disposizione degli enti di controllo le norme tecniche a cui intende far riferimento per la certificazione CE dell'EoW prodotto, con chiara indicazione di quali siano gli usi specifici previsti dalle norme stesse ed annotandone i riferimenti sui documenti commerciali che accompagnano gli EoW;

3.6 la ditta, come disposto dal comma 5 bis, dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/2006, deve dare dimostrazione del rispetto dei Regolamenti REACH e CLP, in relazione agli EoW prodotti, conservando la relativa documentazione presso l'installazione/sede legale, a disposizione degli organi di controllo. Si consiglia di predisporre una scheda che spiega la verifica degli adempimenti REACH e CLP;

3.7 i materiali/prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero già certificati EoW ed i materiali in attesa della conclusione delle verifiche richieste per l'emissione della certificazione EoW devono essere mantenuti fisicamente separati tra loro e chiaramente identificabili con opportuna cartellonistica;

3.8 qualora il lotto di EoW risulti non conforme, deve permanere in un'area dedicata, su superficie pavimentata ed identificata con apposita cartellonistica;

3.9 i materiali ottenuti dal trattamento con caratteristiche non conformi all'EoW di cui ai precedenti punti devono essere gestiti come rifiuti, per essere sottoposti ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento;

3.10 restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali:

- derivanti dalle operazioni di recupero R5 non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
- che a seguito del deposito prolungato presso il sito a loro destinato, cambino le loro caratteristiche chimico fisiche (es. crescita di materiale erboso ed arboreo);
- non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

3.11 ciascun lotto di EoW prodotto dovrà essere idoneamente identificato con apposita cartellonistica;

3.12 In fase di comunicazione di campagna dovrà essere garantita la tracciabilità degli aggregati riciclati ottenuti dalle operazioni di recupero, a disposizione degli l'impiego effettivo e oggettivo, prevedendo le seguenti indicazioni:

- in caso di utilizzo diretto: almeno tipologia, quantitativi e siti di utilizzo;
- in caso di cessione a terzi: almeno tipologia, quantitativi, data della cessione o del trasporto, denominazione e indirizzo del destinatario.

4. EoW aggregato recuperato ai sensi del DM 127/2024

- 4.1 Per poter intraprendere le campagne di attività riguardanti il recupero dei rifiuti identificati in Tabella 1 dell'Allegato 1 al D.M. 127/2024 e produrre aggregato recuperato la ditta deve dotarsi e mantenere un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri previsti dal D.M. 24.6.2024 n. 127 comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio. Tale sistema di gestione dovrà prevedere anche:
- una procedura per l'accettazione dei rifiuti all'ingresso dell'impianto (che attesti le avvenute verifiche sui rifiuti in ingresso ammessi alla produzione dell'aggregato recuperato secondo quanto previsto dall'art. 3 e dall'Allegato 1 parte b) del suddetto Decreto);
 - una procedura per la gestione, la tracciabilità e l'identificazione univoca del lotto (ton e mc) che consenta di verificare la data della dichiarazione di conformità, nonché la rendicontazione della non conformità di eventuali lotti di produzione;
 - il protocollo di gestione delle aree in modalità di alternatività;
 - l'individuazione dei soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione;
- 4.2 il sistema di gestione deve essere tenuto presso l'impianto e messo a disposizione degli Enti di controllo e deve essere revisionato ogni qualvolta mutano le condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili;
- 4.3 le indicazioni riportate nei documenti tecnici del Sistema di Gestione sono da intendersi vincolanti per la ditta;
- 4.4 ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione (Tabella 1, Allegato 3, DM 5/2/1998 e s.m.i.) per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3 del D.M. 127/2024 a seconda degli usi specifici dichiarati; rimangono sempre e comunque confermate, per le casistiche regolate da specifiche norme, i requisiti ivi previsti;
- 4.5 le analisi sui materiali derivanti dalle operazioni di recupero R5 devono essere effettuate per lotti omogenei (campioni prelevati ai sensi della norma UNI 10802), evitando rischi di possibili diluizioni degli inquinanti, per rendere i rifiuti compatibili con la destinazione di recupero; ciascun lotto deve essere identificato con le seguenti informazioni: denominazione prodotto, n° lotto, data di prelievo campione ai fini della verifica della conformità.
- 4.6 la cessazione della qualifica di rifiuto è attestata dalla ditta mediante emissione di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, che deve essere conservata presso l'impianto per 5 anni e messa a disposizione degli Enti di controllo; la Dichiarazione di conformità (redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato 3 al DM 127/2024) deve essere inviata all'Autorità Competente ed all'ARPA competente per territorio entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato a cui si riferisce e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto;
- 4.7 per ciascun lotto di EoW, in relazione al quale è stata emessa una Dichiarazione di conformità, la ditta deve conservare per un anno, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, in conformità alla norma UNI 10802 e UNI 932/1; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi;

5. EoW granulato di conglomerato bituminoso recuperato ai sensi del DM 69/2018

- 5.1 i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero (R5) sul solo codice EER 170302 possono altresì cessare la qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs 152/06 e s.m.i. se ogni lotto di rifiuti processato, soddisfa i criteri definiti dall'art. 3 del D.M. 69/2018 (granulato di conglomerato bituminoso) cioè:
- a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018;
 - b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
 - c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1 al D.M. 69/2018;

Si precisa che l'EoW prodotto e certificato (Dichiarazione Di Conformità e analisi) non può essere successivamente sottoposto a ulteriore lavorazione.

- 5.2 la cessazione della qualifica di rifiuto è attestata dalla ditta mediante emissione di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, redatta al termine del processo produttivo per ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso prodotto che deve essere conservata presso l'impianto e messa a disposizione degli Enti di controllo; la Dichiarazione di conformità (redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato 2 al DM 69/2018) deve essere inviata all'Autorità Competente ed all'ARPA competente per territorio;
- 5.3 per ciascun lotto di EoW, in relazione al quale è stata emessa una Dichiarazione di conformità, la ditta deve conservare per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, in conformità alla norma UNI 10802; le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi;

6. Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve predisporre un piano di emergenza che tenga conto degli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Il piano in questione deve essere adeguato alle caratteristiche del sito prescelto per ogni singola campagna di attività.